

# **Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) REACH, del Regolamento (CE) CLP e del Regolamento (UE) SDS nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Documento approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per la Sicurezza e Salute sul Lavoro (ex art.6 D.Lgs.81/08 e s.m.i.) il 20 aprile 2011

**Celsino Govoni**

**Coordinatore Interregionale per il Rischio Chimico  
Coordinatore REACH - Regione Emilia-Romagna**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# **Titolo IX D.Lgs.81/08 e smi**

## **Capo I “*Protezione da Agenti Chimici*” e**

## **Capo II “*Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni*”.**




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna





# REACH, CLP e SDS



**Titolo IX: Capi I e II**  
**D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

**Lettera Circolare del  
Ministero del Lavoro e della  
Politiche Sociali**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# La struttura della Circolare Ministeriale

- Q Il quadro normativo di riferimento: definizioni ed indicazioni generali.
- Q La valutazione del rischio chimico: gli strumenti per la comunicazione delle informazioni di pericolosità di sostanze e miscele.
- Q L'individuazione degli elementi e degli obblighi che meritano particolare attenzione ai fini dell'applicazione del Titolo IX (Capi I e II).



**STESURA DI LINEE GUIDA**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# **1. Il quadro normativo di riferimento: definizioni ed indicazioni generali.**

- Ü Le definizioni di agenti chimici, agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e mutageni (D.Lgs 81/08 e s.m.i.);**
- Ü l'individuazione dei soggetti definiti dal REACH e dal CLP.**



## **2. La valutazione del rischio chimico: gli strumenti per la comunicazione delle informazioni di pericolosità di sostanze e miscele.**

- Ü La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS);**
- Ü il Chemical Safety Report (CSR);**
- Ü la Scheda di Dati di Sicurezza Estesa (eSDS);**
- Ü L'etichettatura di pericolo su contenitori ed impianti.**



### **3. L'individuazione degli elementi e degli obblighi che meritano particolare attenzione ai fini dell'applicazione del Titolo IX (Capi I e II).**

- Ü La classificazione degli agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria**
- Ü La necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP.**



# **IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI ED INDICAZIONI GENERALI.**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna





# Premessa

**Il Titolo IX (Sostanze pericolose) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al Capo I (Protezione da Agenti Chimici) e al Capo II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni) rappresenta l'attuale normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# **DEFINIZIONI**

## **D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

**Agente chimico (Art. 222, Comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.)**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



La definizione di agente chimico (Art. 222, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è notevolmente estensiva e riguarda tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico, sia nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro presenza (es. produzione e miscelazione primaria intenzionale, formazione di intermedi, sottoprodotti o impurezze, formazione accidentale non intenzionale, rilascio di sostanze da **articoli** <sup>[1]</sup>, uso di sostanze e preparati immessi o meno sul mercato comunitario o volontariamente messi a disposizione di terzi o sostanze e miscele non intenzionali di sostanze che si sviluppano sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo, ecc.).

**[1] Articolo (Art. 3.3 del REACH): un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# Agenti chimici pericolosi (Art. 222, Comma 1, lettera b) punti 1) e 2) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Le sostanze e i preparati classificati ai sensi della normativa in materia di immissione sul mercato UE dei prodotti chimici pericolosi (D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per le sostanze pericolose e il D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per i preparati pericolosi) con l'esclusione di quelli pericolosi solo per l'ambiente.

## Agenti Cancerogeni e mutageni (Art. 234, Comma 1, lettere a) e b), punti 1) e 2)

1) una **sostanza** che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2 (mutagene 1 o 2), stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i.; 2) un **preparato** contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 (mutagene 1 o 2) in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs n. 52/97 e s.m.i. e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.




Il Regolamento R.E.A.CH.

è entrato in vigore il

1/6/2007

Pubblicazione su GU Europea:  
Regolamento del Consiglio e del  
Parlamento Europeo n. 1907/2006 del  
18.12.2006 (G.U.E.L 396 del 30.12.06)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna




# Il Regolamento C.L.P. è entrato in vigore il 20/1/2009

**Sostanze pericolose (1 dicembre 2010)**

**Miscele pericolose (1 giugno 2015)**

Publicazione su GU Europea:  
Regolamento del Consiglio e del  
Parlamento Europeo n. 1272/2008 del  
16.12.2008 (G.U.E. L 353 del 31.12.08)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



A tali riferimenti normativi si affianca, per andare gradualmente a sostituirli, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP - *Classification Labelling Packaging*), entrato in vigore il 20 gennaio 2009. Tale Regolamento riprende in ambito dell'Unione Europea i criteri internazionali mutuati dal *Globally Harmonized System* (GHS) che ha l'obiettivo di armonizzare i criteri per la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, introducendo cambiamenti di rilievo riguardo allo specifico ruolo degli attori coinvolti nella produzione, immissione sul mercato ed utilizzo dei prodotti chimici. Di fatto già il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH, *Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals*), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, aveva introdotto nuove figure e nuovi obblighi per la gestione dei prodotti chimici. Vengono di seguito riportati i soggetti definiti dai due Regolamenti (REACH e CLP).



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# **Gli attori definiti dal REACH e dal CLP: I SOGGETTI RESPONSABILI**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna





Ü **fabbricante**: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;

Ü **importatore**: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;

Ü **utilizzatore a valle**: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



**Ü distributore:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;

**Ü fornitore:** ogni fabbricante, produttore importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela o un articolo <sup>[2]</sup>, <sup>[3]</sup>.

**<sup>[2]</sup> produttore di un articolo:** ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità.

**<sup>[3]</sup> fornitore di un articolo:** ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato.



**Utensore di lavoro:** così come definito dall'Art.2 comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., sebbene possa essere considerato nella maggior parte dei casi un **utilizzatore a valle, può rispondere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, anche alla definizione di fabbricante, importatore o distributore ai sensi dei Regolamenti suddetti, qualora ricorrano gli ambiti di applicazione degli Artt. 221 e 233, commi 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;**

**Uresponsabile dell'immissione sul mercato:** così come viene richiamato dall'Art. 223 comma 1 lettera b) e comma 4, nonché all'Art. 227 comma 4 (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), risponde alla definizione di fornitore ed è comunque il soggetto, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, il cui nominativo già compariva nella scheda di sicurezza, o nell'etichettatura o nell'imballaggio.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# **La valutazione del rischio chimico: gli strumenti per la comunicazione delle informazioni di pericolosità di sostanze e miscele.**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# **Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal Regolamento (UE) N. 453/2010 (che aggiorna l'Allegato II del REACH)**




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



**I Regolamenti REACH e CLP sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni. Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal Regolamento (UE) N. 453/2010 (che aggiorna l'Allegato II del REACH) con l'attuale struttura a 16 sezioni<sup>[1]</sup>.**

**<sup>[1]</sup> Si ricorda che dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento che modifica profondamente la SDS (Allegato II del REACH) e tale aggiornamento è in via di completamento attraverso l'attuazione del Regolamento 453/2010 che prevede, già dal 1° dicembre 2010, l'adeguamento della SDS per tutte le sostanze immesse sul mercato e per le miscele di nuova immissione.**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# La Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS) e l'etichettatura di pericolo su contenitori ed impianti



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



Ü Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno è prevista, ai fini della registrazione REACH, l'elaborazione del *Chemical Safety Report* (CSR) (o *Rapporto sulla sicurezza chimica*) che delinea gli scenari di esposizione pertinenti e rilevanti per l'impiego delle sostanze che dovranno figurare in allegato alla SDS che, come indicato dalla Linea Guida dell'ECHA sul *Chemical Safety Assessment*, (o *Valutazione della sicurezza chimica*), viene denominata **Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS)**. Tale obbligo segue le tempistiche previste dal Regolamento REACH in merito alla registrazione, che si concluderanno il **30 maggio 2018**.

Ü Un ulteriore strumento per fornire le informazioni ai lavoratori è rappresentato dall'etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna





1. **definizione e individuazione delle figure coinvolte;**
2. **terminologia;**
3. nuove prescrizioni per la **stesura della SDS** e i **nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose;**
4. nuovo sistema di **etichettatura;**
5. **coesistenza di etichettatura** su imballaggi diversi dello stesso prodotto secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa fino al 1° giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 e del D.Lgs. n. 65/2003;
6. necessità di **aggiornare la valutazione del rischio chimico** da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro;
7. necessità, da parte del Datore di Lavoro, di **aggiornare la formazione e l'informazione** ;
8. **classificazione degli agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria**
9. necessità di **aggiornare la segnaletica di sicurezza** in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal regolamento CLP

# **Elementi ed obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell'applicazione del Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# 1. Definizione ed individuazione delle figure coinvolte.

## 2. Terminologia:

**preparati**



**miscele**

~~**misceugli**~~

**sinonimo di**

**miscele**

**(D.Lgs.81/08 e s.m.i.)**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# 3. Nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



Con presenza di nuove classi di pericolo che potrebbero comportare modifiche alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni. Si evidenzia, inoltre, che, laddove nella eSDS sia previsto l'obbligo di allegare gli scenari di esposizione collegati all'uso degli agenti chimici, il datore di lavoro non è esentato dall'effettuare la valutazione del rischio ai sensi degli Artt. 223 e 236 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Gli **scenari di esposizione**, qualora disponibili, rappresentano comunque utili fonti di informazioni cui il datore di lavoro deve fare riferimento nella valutazione del rischio. Si rileva, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto, se non sono stati previsti tra gli usi e gli scenari proposti quelli applicabili alla propria attività lavorativa, a comunicarli al fornitore, nei modi e nelle forme previste dagli Artt. 37, 38 e 39 del Regolamento REACH, oppure a darne comunicazione direttamente all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (*European Chemicals Agency*, ECHA) per poterne continuare l'uso.



Per completezza si ricorda che il **responsabile dell'immissione sul mercato** (fornitore) deve trasmettere:

I) al **destinatario della sostanza o miscela** (utilizzatore a valle/datore di lavoro) una SDS, ai sensi dell'Art. 31 del REACH, compilata a norma dell'Allegato II del REACH come modificato dal Regolamento UE 453/2010 quando:

- a) la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose;
- b) una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (**PBT**) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (**vPvB**);
- c) una sostanza è inclusa, ai sensi dell'Art. 59 del REACH, nell'elenco di quelle candidate ad autorizzazione in quanto considerate molto preoccupanti (**SVHC**) ai sensi dell'Art. 56 del REACH;

II) al **destinatario degli articoli** contenenti una sostanza di cui al punto sub I. c), in concentrazione superiori allo 0,1 % in peso/peso, informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.



Al fine di effettuare una **completa e corretta valutazione del rischio** il **datore di lavoro** deve, inoltre, richiedere la **SDS al fornitore** per miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni inferiori all'obbligo di classificazione, ai sensi dell'Art. 31 paragrafo 2 del REACH, o comunque richiedere informazioni sulle sostanze rientranti nel campo di applicazione del REACH, in quanto tali o contenute in miscele, come previsto dall'Art. 32 del REACH medesimo.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'Art. 223 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il **responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi (fornitore)** è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.



# 4. Il nuovo sistema di etichettatura (CLP All. V ed All. I 1.2.)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA



Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



**Nuovo aspetto grafico**



Le indicazioni di pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) e i pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili automaticamente alle vecchie frasi R, S ed ai simboli di pericolo.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



**Nuovo aspetto grafico**

# Indicazioni di pericolo (Hazardous Statements)

**H2 00: Pericolo fisico**

**H3 00: Pericolo per la salute**

**H4 00: Pericolo per l'ambiente**

## Consigli di prudenza (Precautionary Statements)

**P1 00: Generale**

**P2 00: Prevenzione**

**P3 00: Risposta**

**P4 00: Immagazzinamento**

**P5 00: Eliminazione**



**5. La coesistenza di etichettatura,  
su imballaggi diversi dello stesso  
prodotto, secondo il Regolamento  
CLP e secondo la vecchia  
normativa fino al 1° giugno 2015,  
data di definitiva abrogazione del  
D.Lgs.n.52/1997 e del D.Lgs.n.  
65/2003.**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



**Si rammenta, invece, che i criteri di classificazione introdotti dal CLP per gli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, fatte salve le eventuali deroghe, sono obbligatori per le sostanze dal 1° dicembre 2010 e per le miscele lo saranno dal 1° giugno 2015.**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# **6. La necessità di aggiornare la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



Ai sensi dell'Art. 223, comma 1 e dell'Art. 236 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose, cancerogene e mutagene siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro. **La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio** può sicuramente nascere dall'avvenuto riscontro di:

**I) nuovi pericoli** (ad es. nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse);

**II) scenari di esposizione previsti nella eSDS diversi** dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere che rendano, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# **7. La necessità, da parte del Datore di Lavoro, di aggiornare la formazione e l'informazione**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA


Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



**Per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare. Si auspica, inoltre, l'opportunità di promuovere una campagna di informazione nei confronti degli altri attori della prevenzione (Datori di Lavoro, RSPP, medici competenti, consulenti etc.).**



# **8. classificazione degli agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria**



Alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP, si ritiene che, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 224 comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i dettati dell'Art. 229 del medesimo decreto legislativo, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del CLP per la classificazione come:

- §Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
- §Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
- §Irritanti per la pelle (Categorie 2);
- §Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);
- §Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – esposizione singola (Categorie 1 e 2);
- §Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria (STOT) – esposizione singola (Categoria 3);
- §Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta (Categorie 1 e 2);
- §Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1);
- §Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1);
- §Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2);
- §Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2);
- §Tossici con effetti sull'allattamento;
- §Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1).

Alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP, per quanto riguarda gli accertamenti sanitari da attuare sui lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni abbia evidenziato un rischio per la salute, questi riguardano quegli agenti che rispondono ai criteri per la classificazione di **Cancerogeni e/o Mutageni (Categorie 1A e 1B)**.



# **9. La necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP.**




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



L'Allegato XXVI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che indica le prescrizioni per la **segnaletica dei contenitori e delle tubazioni**, già prevede l'applicazione del CLP nel richiamo alle successive modifiche ed integrazioni alle normative sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura.

Nel caso in cui, invece, ci si riferisca alla possibilità di sostituire la segnaletica con **cartelli di avvertimento**, secondo l'Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che **tale applicazione non sempre risulta essere corrispondente ai nuovi pittogrammi**. Ad esempio il simbolo “ ! ” nell'Allegato XXV indica “**pericolo generico**”, mentre nel CLP esso indica “**pericoli per la salute**” (Tossicità Acuta Categoria 4, Irritazione per la pelle e per gli occhi etc.). Pertanto, potranno **coesistere**, almeno fino a quando il Regolamento CLP non sarà a regime, **segnaletica di sicurezza in base agli Allegati citati ed alle nuove prescrizioni del CLP**.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA


Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna



# Alternative possibili per Imballaggi/Tubazioni

Art. 227 comma 3 D.Lgs. 81/08

Titolo V D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna





[\*c.govoni@ausl.mo.it\*](mailto:c.govoni@ausl.mo.it)

[\*cegovoni@regione.emilia-romagna.it\*](mailto:cegovoni@regione.emilia-romagna.it)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Servizio sanità pubblica  
Assessorato politiche per la salute  
Regione Emilia-Romagna

